



VERBALE DI ACCORDO

tra

Fielmann S.r.l. (C.F. e P.IVA 02861480214), matricola INPS n. 1413463891, con sede legale in Bolzano, Via Galileo Galilei, 10, in persona del legale rappresentante Sig. Ivo Andreatta (la "**Società**")

e

Filcams - CGIL, in persona di Joice Moscatello, **Fisascat - CISL**, in persona di Gloria Proia e **Uiltucs - UIL**, in persona di Marco Marroni (congiuntamente considerate, le "**Organizzazioni Sindacali**" e, unitamente alla Società, le "**Parti**")

per

la richiesta di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (la "**CIGD**") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come successivamente modificato ed integrato) e dell'art. 8 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Premesso che:

- a) la Società opera nel settore della produzione e commercializzazione di occhiali da vista, occhiali da sole, relative montature e lenti, lenti a contatto e connessi prodotti e accessori;
- b) la Società conta, ad oggi, un organico complessivo di 256 dipendenti, tutti in forza alla data del 23 marzo 2021;
- c) la Società applica ai propri dipendenti (quanto ai non dirigenti), il CCNL Commercio;
- d) in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nel rispetto dei provvedimenti normativi di tempo in tempo adottati a livello nazionale e/o regionale (quanto alle regioni ove sono dislocate le proprie sedi e unità locali), la Società ha esperito tutte le iniziative volte a tutelare la salute dei propri dipendenti, ricorrendo a modalità di lavoro agile e/o collocando in ferie/permessi i propri dipendenti;
- e) a seguito della perdurante situazione di crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa riduzione di attività nei punti vendita e negli uffici diversi dai punti vendita, la Società ha manifestato alle Organizzazioni Sindacali l'esigenza di attivare la CIGD, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come successivamente modificato ed integrato) e dell'art. 8 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Allegato 1);
- f) le Organizzazioni Sindacali, con comunicazione PEC datata 25.03.2021, si sono rese disponibili ad un confronto;
- g) le Parti considerano il ricorso alla CIGD quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso la Società.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula tra le Parti quanto segue:

1. le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente verbale di accordo (il "Verbale");
2. le Organizzazioni Sindacali danno atto espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura, che verranno condivisi anche con le Organizzazioni Sindacali competenti a livello regionale (sempre con riferimento alle regioni ove sono dislocate le sedi e le unità locali della Società), sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Organizzazioni Sindacali esprimono quindi parere favorevole affinché la Società formuli la richiesta di concessione della CIGD ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come successivamente modificato ed integrato) e dell'art. 8 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di CIGD, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come successivamente modificato ed integrato) e dell'art. 8 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con i seguenti criteri:
 - decorrenza e durata: 28 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
 - riduzione oraria di massimo 40 ore settimanali per 256 dipendenti indicati nell'Allegato 2 (restando inteso che per i dipendenti *part-time* la riduzione oraria sarà riproporzionata sulla base della percentuale oraria di ciascuno);
5. quale trattamento di miglior favore e al fine di ridurre quanto più possibile ogni fonte di disagio e preoccupazione per i dipendenti coinvolti, l'erogazione dell'indennità di CIGD sarà effettuata, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (come successivamente modificato ed integrato), mediante anticipazione a tutti i 256 dipendenti coinvolti dell'importo mensile lordo equivalente al trattamento economico di integrazione salariale di CIGD per l'intera durata dell'intervento sopra richiesto;
6. la Società rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori confronti, ove si rendessero necessari sulla base di futuri accordi e/o disposizioni regionali.

Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.


Allo scopo di salvaguardare la tutela della salute del proprio personale e dei propri clienti, si conferma che verranno adottate le misure di prevenzione nel rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020 (come successivamente modificato ed integrato).

Letto, confermato e sottoscritto in data 25.03.2021

La Società



Filcams – CGIL



Fisascat – CISL



Uiltucs – UIL

